

D.LVO 297/94

Art. 25 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;

D.P.R. 275/99

Art. 11

(Iniziativa finalizzate all'innovazione)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Dlvo 233/99 ha disposto al riforma degli organi collegiali territoriali prevedendo un nuovo organo nazionale denominato "Consiglio superiore della pubblica istruzione" con gli stessi compiti del Consiglio nazionale ma con modalità diverse di nomina ed elezione.

Mancando gli atti applicativi del decreto si è provveduto da allora a proroga del CNPI ai sensi dell'art. 8. Fino a che il CNPI è stato in funzione ovvero fino a dicembre 2012 il MIUR ha sempre richiesto i pareri prescritti.

La mancata proroga del Consiglio nazionale da parte del MIUR per il 2013 in assenza di nuove elezioni come previsto dal DPR 233/99 non esime lo stesso dalla procedura prevista.

[La sentenza del TAR Lazio n. 4375 del 15/10/2013](#) "ai sensi del principio della continuità dell'ordinamento" obbliga il MIUR a provvedere entro 60 giorni alle elezioni del nuovo organismo a cui vengono affidate del funzioni del CNPI.

Sono diverse le sentenze del TAR Lazio che annullano atti ministeriali emessi senza il parere del CNPI.

Pertanto o il MIUR provvede a nuova proroga del CNPI e chiede il prescritto parere o si deve esimere da prendere provvedimenti per i quali sia obbligatorio l'intervento di tale organismo fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale dell'istruzione.

E' pertanto illegittima l'autorizzazione alla sperimentazione concessa ai tre Istituti paritari privati lombardi: Guido Carli di Brescia, Collegio San Carlo di Milano, Olga Fiorini di Busto Arsizio.

A cura di Bruno Moretto